

EURE INOX S.r.l.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D. LGS. 231/2001**

TESTO APPROVATO DALL' AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ EURE INOX S.R.L.

IN DATA DEL 06-12-2023

INDICE

DEFINIZIONI	[4]
-------------	-----

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	[6]
1.1 Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa	[6]
1.2 Fattispecie di reato	[7]
1.3 Sanzioni	[14]
1.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti	[14]
2. FUNZIONE DEL MODELLO	[16]
2.1 Struttura e finalità del Modello	[16]
2.2 Soggetti destinatari del Modello	[17]
2.3 Adozione del Modello	[18]
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EURE INOX S.R.L.	[18]
3.1 Premessa	[18]
3.2 L'organizzazione interna di Eure Inox S.r.l.	[19]
3.2.1 Oggetto sociale	[19]
3.2.2 <i>Corporate governance</i>	[20]
3.2.2.1 Assemblea	[20]
3.2.2.2 Organo Amministrativo	[20]
3.3 Principi generali del sistema organizzativo e di controllo	[20]
3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli	[20]
3.3.2 Deleghe di poteri	[21]
3.3.3 Procedure operative	[21]
3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio	[22]
3.3.5 Tracciabilità	[22]
4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO	[23]
4.1 Premessa	[23]
4.2 Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello	[23]
4.3 Redazione del Modello	[25]

5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	[26]
5.1	Struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	[26]
5.2	Nomina, durata e requisiti dell'Organismo di Vigilanza	[27]
5.3	Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	[28]
5.4	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	[28]
5.5	Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Richieste di informazioni	[30]
6.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	[31]
6.1	Comunicazione	[31]
6.2	Formazione	[31]
7.	WHISTLEBLOWING	[32]
8.	SANZIONI DISCIPLINARI	[35]
8.1	Principi generali	[35]
8.2	Misure nei confronti di quadri ed impiegati	[36]
8.3	Misure nei confronti di dirigenti	[37]
8.4	Misure nei confronti degli amministratori	[37]
8.5	Misure nei confronti di Collaboratori	[38]
8.6	Sanzioni disciplinari "Whistleblowing"	[38]

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività Sensibili:** le operazioni o le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Codice Etico:** il codice etico adottato dalla Società, qui accluso come Allegato 1;
- **Collaboratore/i:** i consulenti, collaboratori esterni, *partner* commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Eure Inox S.r.l.;
- **Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Destinatari:** i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti e i Collaboratori della Società;
- **Dipendente/i:** le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con la Società, inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto;
- **Ente o Enti:** l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **Eure Inox S.r.l., Eure Inox o Società:** la società Eure Inox S.r.l.;
- **Modello o Modello Organizzativo:** il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di Eure Inox S.r.l., dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Organo Amministrativo:** l'Amministratore Unico di Eure Inox S.r.l.;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 ENTI DESTINATARI E LORO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell’Ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è chiamato a rispondere ogniqualvolta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi “*nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio*”, da parte dei seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell’Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato ed anche se il reato è estinto

per cause diverse dall'amnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

1.2 FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto (così come modificato dalla sua entrata in vigore ad oggi) e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione¹**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto;

¹ L'art. 25 è stato modificato dalla Legge n. 3/2019, "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31 gennaio 2019. A seguito dell'entrata in vigore della Legge in questione, il novero dei reati presupposto del Decreto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. Inoltre, è stata inasprita, al comma 5 dell'art. 25 del Decreto, la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto stesso, ossia per i reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria. La sanzione interdittiva sarà "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale, derogando pertanto al disposto generale di cui all'art. 13 del Decreto che sancisce la durata massima della sanzione interdittiva in due anni. Il nuovo comma 5-bis ha introdotto una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") in relazione ai pocanzi menzionati reati commessi contro la PA, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 24 del Decreto è stato da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 75/2020, denominato "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Tale intervento ha comportato (i) la modifica della rubrica dell'art. 24 in "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"; (ii) l'introduzione dell'art. 356 c.p., rubricato "frode nelle pubbliche forniture", tra le fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 24, oltre che l'introduzione delle parole "o dell'Unione Europea" dopo le parole "ente pubblico" (iii) e l'aggiunta all'art. 24 del comma 2 bis, il quale prevede che "si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898" ovvero l'esposizione di dati o notizie falsi, per conseguire indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 25 del Decreto è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 75/2020. Tale intervento ha comportato la modifica della rubrica dell'art. 25 in "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo "la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale".

- (ii) **delitti contro la fede pubblica**, richiamati dall'art. 25-*bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 99/2009²;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 99/2009, modificato dal D. Lgs. 125/2016³;
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-*ter*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. n. 61/2002e s.m.i.⁴;

L'art. 24 è stato da ultimo modificato dal D.L. n. 105/2023, convertito in Legge 137/2023, il quale ha ampliato il perimetro di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del Decreto, anche nel caso in cui vengano commessi i reati di cui all'art. 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-*bis* (turbata libertà nella scelta del contraente) c.p..

² Detti reati comprendono: falsificazione in monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il Decreto Legislativo n. 125/2016 “Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001: (i) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

³ Detti reati comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p., delitto introdotto *ex novo*); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p., delitto introdotto *ex novo*).

⁴ Così come modificati dalla legge 69/2015, dal D. Lgs. 38/2017 e da ultimo dal D. Lgs. 19/2023, e meglio dettagliati nella relativa parte speciale B del presente Modello.

Il D. Lgs. 19/2023 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) n. 2017/1132 in materia di trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. In particolare, il citato Decreto trova applicazione rispetto alle operazioni transfrontaliere e internazionali nell'ambito delle quali – alla data del 3 luglio 2023 – nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il relativo progetto, abrogando, a partire dal medesimo momento, la disciplina previgente (*i.e.*, il D. Lgs. n. 108/2008, dal quale continuano ad essere disciplinate le fusioni transfrontaliere precedenti). L'art. 54 del Decreto introduce il per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma rinvia espressamente all'art. 29 del citato decreto che disciplina il c.d. “certificato preliminare” e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, si potrà incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-*bis* c.p.. Alla responsabilità penale della persona fisica si affianca – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare entra a far parte, quindi, del catalogo dei “reati presupposto”, tra i reati in materia societaria di cui all'art. 25-*ter* del Decreto. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal Codice civile sia “da altre leggi speciali”, sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-*ter*), a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito

- (v) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003⁵;
- (vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater*.1, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2006⁶;
- (vii) **delitti contro la personalità individuale**, richiamati dall'art. 25-*quinquies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 228/2003⁷;
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n. 62/2005⁸;
- (ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela**

dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa comune, ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 (i.e. i soggetti apicali ovvero i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza). Considerato che il valore della quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di Euro 38.700,00 ad un massimo di Euro 464.700,00, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3. La tendenza ad adottare una visione sempre più unitaria e attenta ai "profili 231" trova conferma al successivo art. 30 del D. Lgs. n. 19/2023, il quale prevede che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato membro, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, sia tenuta a dimostrare, tramite le relative certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti. Tra i debiti da considerare vanno incluse altresì le sanzioni amministrative da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del Decreto, certificate secondo le risultanze dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

⁵ Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto: associazioni sovversive (art. 270 c.p.), associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 151/2016, art. 270-*quinquies*.1 c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), attentato per finalità terroristiche o eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n. 342/1976, art. 2), sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (d. Lgs. n. 625/1979, art. 5).

⁶ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p..

⁷ Come da ultimo modificati dalla Legge n. 238/2021, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

⁸ Come da ultimo modificati dalla Legge 238/2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge n.123/ 2007 e s.m.i.⁹;

- (x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotto nel Decreto dall'art. 72 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231¹⁰;
- (xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-*octies*.1, introdotto nel Decreto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 184/2021¹¹, da ultimo modificato dall'art. 6-ter del D.L. n. 105/2023, convertito in Legge n. 137/2023¹²;
- (xii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 99/2009¹³;

⁹ Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. "Omicidio colposo" e "Lesioni colpose" sono stati recentemente modificati dalla Legge n. 3/2018, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall'art. 12, comma 2 della predetta legge: "Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

¹⁰ Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) introdotto dalla legge 186/2014. Sul punto, si segnala l'entrata in vigore, a far data dal 15 dicembre 2021, del D. Lgs. 195/2021 – in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale – il quale è intervenuto sulle fattispecie di reato appena richiamate, introducendo un'importante novità in tema di responsabilità degli enti. Segnatamente, dette categorie di reato non saranno più limitate alle condotte di natura dolosa ma ricomprenderanno altresì i delitti puniti a titolo di colpa e addirittura i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione (purché punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi).

Con riferimento al reato di auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.), considerato che i presidi attualmente implementati dalla Società sembrano idonei allo scopo di contenere il rischio di commissione dello stesso, quest'ultima non ha ritenuto allo stato di operare un *risk assessment ad hoc* e ciò anche in ragione del fatto che i reati fonte dell'autoriciclaggio – inteso come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività di Eure Inox S.r.l., il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati non colposi che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del Decreto – sono già stati oggetto di mappatura nell'analisi del rischio in sede di adozione e successivi aggiornamenti del Modello Organizzativo. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto di natura non-colposa già identificate in sede di mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del Modello per ogni macro-categoria di reato.

¹¹ Il citato D. Lgs. 184/2021 ha operato alcune modifiche al Codice Penale e, segnatamente, ha: introdotto il nuovo art. 493-*quater*, ai sensi del quale viene sanzionata (con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino ad Euro 1.000) la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; integrato il reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter*, introducendo una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale; operato una modifica nella formulazione dell'art. 493-*ter*, relativo all'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (le parole "carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento" sono state sostituite da "strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento").

¹² Il D.L. n. 105/2023 ha inserito, dopo il comma 2, il comma 2-bis "In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 512-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote".

¹³ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

- (xiii) **delitti informatici e trattamento illecito di dati**, richiamati dall'art. 24-*bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 48/2008 e s.m.i.¹⁴;
- (xiv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 94/2009e modificato dalla Legge 69/2015¹⁵;
- (xv) **reati transazionali**; l'art. 10 della Legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁶;
- (xvi) **delitto consistente nell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, richiamato dall'art. 25-*decies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 121/2011;
- (xvii) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 4, comma 2, Legge n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 121/2011 e s.m.i.¹⁷;

¹⁴ Come da ultimo modificati dalla Legge 238/2021, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*”.

¹⁵ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.). Si segnala che l'art 1 della Legge 21 maggio 2019, n. 43, ha da ultimo modificato il testo di detto articolo che così recita: “*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*”; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p..

¹⁶ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della Legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

¹⁷ Successivamente modificato dalla Legge n. 68/2015 e come meglio dettagliato nella relativa parte speciale F del presente Modello. Si segnala fin da ora che il D. Lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 D. Lgs. 152/2006, introducendo il nuovo reato di “*attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*” di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs., il richiamo all'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 operato dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. Peraltro, il D.L. n. 135/2018, convertito in Legge 12/2019 ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'introduzione di un “*registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*”, che tuttavia non è ancora operativo. *Medio tempore* ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 152/2006 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale “cartaceo”, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall'Art. 194-*bis* del D. Lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'art. 258 del predetto D. Lgs. (nel testo vigente alle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 205/2010) e non più quelle imposte dall'art. 260-*bis* del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché *sensu latu* “accessorie” alla norma relativa al SISTRI. Ciò incide sul perimetro dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto in

- (xviii) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012 e modificato dalla Legge 161/2017¹⁸;
- (xix) **reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**, disciplinati rispettivamente dal novellato art. 2635 c.c., rubricato oggi “Corruzione tra privati”, e dall'art. 2635-bis c.c., richiamati dall'art. 25-*ter*, comma 1, lett. *s-bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 190/2012, come modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla Legge n. 3/2019¹⁹;
- (xx) **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies*, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 167/2017;
- (xxi) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* ed introdotti nel Decreto dalla Legge n. 3/2019²⁰;
- (xxii) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 39, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019²¹ e **contrabbando**,

quanto non è da ritenersi più applicabile il riferimento all'art. 260-*bis* D. Lgs. n. 152/2006. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

¹⁸ L'art. 25-*duodecies* è stato recentemente modificato dalla legge 161/2017 che ha aggiunto i seguenti commi: “1 – *ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 – *quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis* e 1 – *ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”.

¹⁹ Il D. Lgs. n. 38/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corruzione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell'istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. La Legge 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati, di cui all'art. 2635-*bis* c.c., richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto, introducendo la procedibilità d'ufficio.

²⁰ L'art. 25-*quaterdecies* è stato inserito dall'art. 5 della Legge n. 39/2019 (“*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”), pubblicata in GU il 16 maggio 2019. L'articolo 25-*quaterdecies* richiama la commissione dei reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge n. 401/1989.

²¹ Successivamente modificato dalla legge di conversione n. 157/2019. L'articolo 25-*quinqüesdecies* richiama i delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000,00; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-*bis*), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000,00; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25-*quinqüesdecies* è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 75/2020, denominato “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”, avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione

richiamato dall'art. 25-*sexiesdecies*, introdotto nel Decreto dall'art. 5, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 75/2020²²;

(xxiii) **delitti contro il patrimonio culturale**, richiamati dall'art. 25-*septiesdecies*, introdotto nel Decreto dalla Legge 22/2022²³;

(xxiv) **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dall'art. 25-*duodecimes*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 22/2022²⁴.

In considerazione dell'oggetto sociale e della attività di Eure Inox nonché delle specifiche caratteristiche della stessa, si è ritenuto opportuno trattare soltanto i Reati considerati all'uopo rilevanti, escludendo dall'analisi quelli la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della Società non è neppure astrattamente ipotizzabile all'interno della Società.

In particolare, ai fini del presente Modello si sono tenuti in considerazione:

- i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i Reati Societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecimes* del Decreto);
- i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i Reati in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- i Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);

e all'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".

²² L'art. 25-*sexiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

²³ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022. L'art. 25-*septiesdecies* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i seguenti reati: art. 518-*bis* c.p. (Furto di beni culturali); art. 518-*ter* c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali); art. 518-*quater* c.p. (Ricettazione di beni culturali); art. 518-*octies* c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); art. 518-*novies* (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-*decies* c.p. (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-*undecies* c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-*duodecimes* c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici); art. 518-*quaterdecies* c.p. (Contraffazione di opere d'arte).

²⁴ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, Legge n. 22/2022, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 22/2022. L'art. 25-*duodecimes* introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui agli artt. 518-*sexies* c.p. (Riciclaggio di beni culturali) e 518-*terdecies* c.p. (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

- i Reati tributari (art. 25-*quingiesdecies* del Decreto); e
- i Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

Per il dettagliato esame dei Reati analizzati, si rimanda alla relativa Parte Speciale del Modello.

1.3 SANZIONI

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a 3 (tre) mesi e non superiore a 2 (due) anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza.

1.4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per Reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di tali illeciti penali. A tale scopo, il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Secondo le menzionate disposizioni, la responsabilità dell'Ente, derivante ai sensi del

Decreto, è esclusa ove lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedasi art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Pertanto, di fatto, l'adozione di un Modello che sia adeguato e completo diviene obbligatoria se l'Ente vuole beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità amministrativa

per i Reati commessi dai Soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

2.1 STRUTTURA E FINALITÀ DEL MODELLO

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Eure Inox S.r.l. ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al presente Modello.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, da ultimo modificate a giugno 2021 (di seguito “**Linee Guida di Confindustria**”) che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l’individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell’implementazione del Modello Organizzativo.

*

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da sette singole “Parti Speciali” predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per la Società.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello Organizzativo ed i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione della propria attività, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere e le misure preventive relative ai reati potenzialmente attuabili.

Scopo del presente Modello è l’individuazione, in relazione alle Attività Sensibili della Società, di un sistema organico costituito da procedure/principi procedurali ed attività di controllo che si pone come obiettivo la prevenzione della commissione dei Reati.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che svolgono “attività di rischio” che, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, si potrà incorrere in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l’autore del reato) che amministrativo (per la Società);

- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge ed alle disposizioni del Codice Etico sono fermamente condannati dalla Società;
- consentire alla Società di vigilare sulle attività di rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei Reati.

I principi ispiratori del presente Modello sono i seguenti:

- la diffusione, all'interno della Società e nei confronti dei Dipendenti e dei Collaboratori, delle regole comportamentali e dei principi procedurali e/o procedure implementati dalla stessa, nonché di un piano di formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- l'adozione di un Codice Etico di comportamento che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle rispettive attività;
- l'individuazione delle "aree di rischio" della Società, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati sensibili ai sensi del Decreto;
- l'esistenza di procedure e/o prassi consolidate che indichino le modalità operative dell'attività lavorativa sia in generale sia in particolare nelle "aree di rischio" individuate;
- l'implementazione di un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- l'implementazione di un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie della Società che consenta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
- l'adozione di un sistema disciplinare adeguato a sanzionare ogni violazione del Modello e del Codice Etico;
- l'attribuzione ad un organismo, interno alla Società (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.2 SOGGETTI DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono a tutti i Destinatari:

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 6; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.3 ADOZIONE DEL MODELLO

La Società intende assicurarsi che, dai propri Dipendenti, dai Soggetti in Posizione Apicale, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di Reato che possano non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali Reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse di Eure Inox S.r.l..

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società stessa nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri.

Il presente Modello, che costituisce un documento ufficiale della Società, è stato adottato dall'Organo Amministrativo di Eure Inox S.r.l. per la prima volta in data 06-12-2023.

Il Modello può essere modificato e/o integrato, con modifiche e/o integrazioni di mero carattere formale, dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EURE INOX S.R.L.

3.1 PREMESSA

Al fine di individuare le Attività Sensibili è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità dell'ente che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa di Eure Inox S.r.l., con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DI EURE INOX S.R.L.

3.2.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ E STRUTTURA SOCIETARIA

Eure Inox S.r.l., costituita nel 1997, vanta una esperienza pluriennale nell'ambito della produzione, dell'acquisto e della vendita di acciai inossidabili, acciai comuni e speciali, metalli in genere e minuteria metallica.

La Società si è progressivamente imposta come una delle più fiorenti realtà imprenditoriali del settore, ponendo altresì importanti basi sull'etica lavorativa, fondata sull'attenzione al cliente e sul rispetto dei collaboratori, nonché sulla formazione del personale.

Eure Inox è una realtà, ancora oggi, in continua espansione.

Nell'ambito della produzione, acquisto e vendita di acciai inossidabili, acciai comuni e acciai speciali, Eure Inox può effettuare prestazioni di servizi e lavorazioni per conto di terzi, nonché stipulare contratti di agenzia, rappresentanza e mediazione.

La Società può altresì compiere, seppur in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia, anche reale, anche per debiti di terzi, nonché l'assunzione (sia direttamente che indirettamente) – sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico – di partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio.

Il modello di *governance* e, in generale, il sistema organizzativo di Eure Inox è strutturato in modo tale da garantire l'attuazione delle strategie aziendali e il raggiungimento degli obiettivi definiti dal *management* nonché la massima efficienza dei propri processi operativi. La Società ha optato per l'adozione di un sistema “tradizionale” di gestione societaria, che prevede la presenza di un Organo Amministrativo.

Sotto il profilo del sistema di controllo interno, la Società opera sulla base di un insieme di regole, procedure e strutture organizzative che assicurano la conformità delle attività svolte alla legge, nonché il coinvolgimento di più soggetti e/o funzioni aziendali nello svolgimento delle Attività Sensibili. In tale contesto, la relativa struttura si compone di:

- quadro normativo e regolamentare applicabile alla Società;
- il Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;

- la struttura gerarchico-funzionale.

3.2.2 CORPORATE GOVERNANCE

Sono organi centrali della Società:

- l'Assemblea; e
- l'Organo Amministrativo.

3.2.2.1 ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Per le decisioni dei soci e le deliberazioni assembleari si applicano gli artt. 2479 e seguenti del Codice Civile.

3.2.2.2 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, con esclusione di ogni operazione avente ad oggetto beni immobili nonché di ogni operazione comportante la cessione o l'affitto di azienda o di un ramo della stessa. Nei limiti appena esposti, l'Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Eure Inox ha nominato quale Organo Amministrativo un Amministratore Unico.

3.3 PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Il presente Modello Organizzativo costituisce un ampliamento del sistema di gestione e controllo già in vigore all'interno della Società ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio della Società.

3.3.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO E SEPARAZIONE DEI RUOLI

Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;

- separazione dei ruoli, ossia articolazione dei processi operativi in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

3.3.2 DELEGHE DI POTERI

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Società in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società, anche in termini economici, nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dall'Organo Amministrativo;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

3.3.3 PROCEDURE OPERATIVE

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate dai principi generali e specifici di condotta e/o da procedure interne (formalizzate), anche tramite il sistema delle deleghe, che rispecchiano i seguenti requisiti:

- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che avvia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);

- previsione di specifici meccanismi di controllo (anche tramite consulenti esterni) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale ed all'esterno della stessa.

3.3.4 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: l'Organo Amministrativo, il revisore, i consulenti esterni e l'Organismo di Vigilanza e, più in generale, il personale della Società, e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione della Società, sull'adeguatezza dell'organizzazione e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione di anomalie e violazioni del sistema delle deleghe e/o delle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili applicabili.

3.3.5 TRACCIABILITÀ

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

*

La Società ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Società ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

La Società ritiene infine che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai rappresentanti della Società e dai collaboratori di questi ultimi.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 PREMESSA

L'art. 6.2, lettera a), del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "di rischio", ovvero sia quei processi e aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

A tale fine, è stata pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nei settori in cui è possibile ipotizzare la commissione dei Reati, evidenziando le fasi ed i processi maggiormente rilevanti in tale contesto.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati sensibili in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

Il Modello è stato predisposto da Eure Inox S.r.l. tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le Linee Guida di Confindustria che, tra l'altro, come già evidenziato, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello.

4.2 FASI PROPEDEUTICHE ALLA COSTRUZIONE DEL MODELLO

La Società, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del presente Modello, conferendo specifico mandato a consulenti esterni dotati del *know-how* e delle competenze necessari a tale scopo.

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività della Società, nonché dei processi aziendali nei quali le

attività sono articolate, nello specifico mediante interviste *ad hoc* con i responsabili delle funzioni aziendali ed anche con l'Organo Amministrativo.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura della Società, alcune Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

L'analisi ha interessato le Attività Sensibili alla commissione dei Reati di seguito elencati:

- i Reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i Reati Societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i Reati in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- i Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- i Reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto); e
- i Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

Dopo una valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, sono stati esclusi dall'analisi i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro verificabilità, la loro realizzazione in concreto è risultata remota; e ciò in considerazione tanto della realtà operativa della Società quanto degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento, per alcuni di essi, all'elemento psicologico).

3) Effettuazione della “Gap analysis”

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti.

I risultati di tale attività di mappatura delle “aree di rischio”, dei controlli attualmente in essere (“*As-is analysis*”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“*Gap analysis*”) sono rappresentati in alcuni documenti mantenuti agli atti della Società.

4.3 REDAZIONE DEL MODELLO

A seguito delle attività sopra descritte, la Società ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida di Confindustria (come da ultimo aggiornate).

L'eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell'Ente stesso, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Il rispetto del Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell'ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l'impegno formale della Società ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l'osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori

aziendali che sono responsabili verso la Società, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell'esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime infine i principi di comportamento, riconosciuti da Eure Inox S.r.l., che l'Organo Amministrativo nonché ciascun Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto, all'articolo 6, comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo (l'“**Organismo di Vigilanza**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'Organismo di Vigilanza stesso nello svolgimento delle sue attività.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che l'Organismo di Vigilanza debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

L'incarico deve essere attribuito ad un organo (monocratico o collegiale) situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne “inquinerebbero” l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti da vigilare e sull'adeguatezza del Modello Organizzativo.

In considerazione dell'attività e della natura della Società, quest'ultima ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza possa essere costituito da un unico componente nominato

dall'Organo Amministrativo.

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei suoi componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche competenze dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei collaboratori.

L'OdV riporta direttamente ai vertici della Società (pur non essendo a questi subordinato) in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce all'Organo Amministrativo i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'OdV si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
- è dotato di un *budget* di spesa annuale ad uso esclusivo.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che lo stesso opera presso la Società. La definizione degli aspetti attinenti a tale continuità di azione, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle aree di rischio-Reato, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro specifico emanato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.2 NOMINA, DURATA E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera, che ne determina anche l'eventuale remunerazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente esecutivo e/o non indipendente dell'Organo Amministrativo di Eure Inox;
- essere revisore legale di Eure Inox;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili con delibera dell'Organo Amministrativo; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica (tra cui le incompatibilità di cui sopra), ogni componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato esclusivamente dall'Organo Amministrativo soltanto per giusta causa.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 (un) mese, senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo, preso atto, prenderà senza indugio le decisioni del caso per la relativa sostituzione.

5.3 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza opera le proprie verifiche ogni trimestre mediante incontri che si tengono di persona, per audio o video conferenza (o in combinazione) con gli altri soggetti invitati a partecipare alla riunione e comunque ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

Alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare amministratori, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni aziendali, nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività all'Organo Amministrativo, predisponendo annualmente una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di rischio reato e/o del Modello Organizzativo.

Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza sono oggetto di verbalizzazione e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo stesso.

Per l'esecuzione delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello Organizzativo;
- promozione dell'aggiornamento del Modello Organizzativo, nel caso ciò si rendesse necessario.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere alle direzioni ed alle divisioni aziendali informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle "aree di rischio" di commissione dei Reati;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del presente Modello Organizzativo;

- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle “aree di rischio” di commissione dei Reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le “aree di rischio” di commissione dei Reati;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, conoscenza e comprensione del presente Modello Organizzativo;
- fornire chiarimenti ed istruzioni in merito all’osservanza del presente Modello Organizzativo;
- valutare e proporre all’Organo Amministrativo le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello Organizzativo.

5.5 OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA – RICHIESTE DI INFORMAZIONI

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a:

- segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del presente Modello Organizzativo;
- procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del presente Modello Organizzativo;
- procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello Organizzativo;
- ogni proposta di modifica del presente Modello Organizzativo;
- sistema delle deleghe degli amministratori e ad ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- sistema dei poteri di firma aziendale e ad ogni sua successiva modifica e/o integrazione.

In particolare, i Destinatari hanno l’obbligo di riportare le informazioni di cui sopra all’Organismo di Vigilanza, preferibilmente inviando una *e-mail* al seguente indirizzo alessandro.cavallanti@studiopirola.com (restando peraltro inteso che può essere utilizzato qualunque altro mezzo di comunicazione).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze. Essi sono inoltre tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

6.1 Comunicazione

La comunicazione è un importante requisito per l'attuazione del Modello. La Società si impegna, pertanto, a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte dei Destinatari, con le seguenti modalità:

- *Comunicazione ai componenti degli organi sociali*

Ciascun componente degli organi sociali in fase di delibera/esame/informativa in merito all'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti), viene a conoscenza e aderisce ai principi in esso contenuti.

- *Comunicazione ai Dipendenti*

Il Modello è consegnato ai Dipendenti anche a mezzo e-mail al momento dell'assunzione. Eventuali aggiornamenti del Modello sono resi disponibili ai Dipendenti mediante invio di mail ad hoc ovvero consegna cartacea del documento. La Parte Generale del Modello è resa disponibile ai Dipendenti sul sito internet della Società. Inoltre, il Modello è affisso nelle bacheche aziendali.

- *Diffusione e comunicazione a terzi*

La Parte Generale del Modello è resa disponibile a tutti gli utenti del sito internet della Società.

6.2 Formazione

La formazione sui contenuti del Decreto e sul Modello è un importante requisito dell'attuazione dello stesso. In tal contesto, la Società si impegna a facilitare e promuovere detta attività formativa, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dei Dipendenti e tenendo conto del livello di rischio delle diverse attività svolte dagli stessi. Il programma di formazione 231 viene realizzato sia attraverso corsi *e-learning* che con eventi in aula, tarati in funzione

dei destinatari del corso ed elaborati favorendo la partecipazione attiva degli stessi. I destinatari del programma formativo sono individuati sulla base di una metodologia con approccio *risk-based*. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

Le competenti strutture aziendali valutano, in linea con le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, gli eventuali bisogni formativi che derivino da esigenze di aggiornamento in relazione all'aggiornamento del Modello e/o di ogni altro aspetto rilevante connesso alla disciplina legislativa e forniscono informativa all'Organismo di Vigilanza sulla formazione erogata.

7. WHISTLEBLOWING

La Legge n. 179/2017 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”²⁵ e

²⁵ La legge 30 novembre 2017 n. 179 ha modificato l'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 come segue: “1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante “Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche “**whistleblower**”), che segnalino o denunciino, a tutela dell’integrità dell’Ente, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023²⁶ – si annoverano in particolare: a) l’estensione dell’ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati²⁷ – sia oggettivo – per effetto dell’estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); b) l’introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell’Ente nonché ai termini entro i quali l’Ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione²⁸; c) l’istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni²⁹, per effettuare una segnalazione; d) la revisione della disciplina delle sanzioni

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.”

²⁶ L’art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023”; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

²⁷ Che ora ricomprende anche i cd. facilitatori”, i.e. le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

²⁸ I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all’amministrazione/Ente; a un ufficio dell’amministrazione/Ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

²⁹ In particolare, il segnalante può provvedere all’inoltro di una segnalazione esterna all’ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest’ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, i.e. art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa

applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto³⁰.

Le segnalazioni, come meglio descritte ai paragrafi che seguono, possono essere trasmesse, in forza del citato decreto legislativo, attraverso i seguenti canali:

- canale interno all'Ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC);
- divulgazioni pubbliche.

A questo proposito, anche alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Società ha implementato la procedura in materia di “*whistleblowing*” denominata “*Eure Inox S.r.l. – Procedura Whistleblowing*”, a cui si rimanda. Le segnalazioni verranno gestite dall'Organismo di Vigilanza.

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Società garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
 - a) **piattaforma informatica** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link: <https://eureinox.trusty.report> (la “**Piattaforma Web**”), la quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La Piattaforma Web è gestita da una società specializzata in sistemi aziendali per segnalazioni interne; pertanto, i dati non vengono

non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³⁰Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

trasferiti, né gestiti tramite i server di Eure Inox; questo garantisce che le segnalazioni non vengano tracciate sui server aziendali, i dati siano sempre protetti e vi abbia accesso esclusivamente il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni;

- b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di doppia busta. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura “*All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza*”.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell’Organismo di Vigilanza.

- in **forma orale**, contattando il numero telefonico 02-66995591 e conferendo direttamente con l’Organismo di Vigilanza, ovvero chiedendo di poter svolgere un incontro diretto con quest’ultimo al fine di comunicargli direttamente l’oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazione orale, l’Organismo di Vigilanza trascriverà integralmente quanto riferito dal segnalante e sottoporrà il rapporto al segnalante per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

Tutte le informazioni ricevute nell’ambito della segnalazione devono essere trattate dall’Organismo di Vigilanza in via riservata e facendo in modo che l’accesso alle segnalazioni sia limitato unicamente ai soggetti autorizzati.

8. **SANZIONI DISCIPLINARI**

8.1 **PRINCIPI GENERALI**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Società.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l’azione dell’Organismo di Vigilanza e consente di garantire l’effettività del Modello stesso.

A tal riguardo, Eure Inox ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantire l’osservanza dello stesso, in conformità con il

Codice disciplinare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (“**CCNL**”) applicato al personale dipendente della Società [*attualmente il CCNL Metallmeccanici - Industria*] e nel rispetto delle procedure in esso stabilite.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai Destinatari.

L’applicazione delle sanzioni disciplinari è inoltre indipendente da eventuali procedimenti giudiziari che abbiano a fondamento comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ai fini dell’ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell’espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis*, lett. d), del Decreto, le singole sanzioni applicate nei confronti di quadri o impiegati, dirigenti, Organo Amministrativo e Collaboratori, si applicano anche in caso di violazione delle misure poste a tutela del segnalante (*whistleblower*) e altresì in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI ED IMPIEGATI

Le violazioni delle previsioni del presente Modello comportano l’applicazione di sanzioni disciplinari che saranno applicate in misura proporzionata ed adeguata alla posizione ricoperta ed alla natura e gravità delle violazioni, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall’art. 7 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL stesso.

Eventuali sanzioni irrogate nei confronti dei Dipendenti potranno essere applicate prendendo in considerazione diversi fattori, tra cui:

- tempi e modalità concrete di commissione della violazione;
- circostanze di fatto rilevanti;
- presenza dell’elemento intenzionale;

- entità del danno cagionato;
- prevedibilità delle conseguenze.

Il Dipendente che disattende le previsioni del Modello sarà soggetto, a seconda della gravità delle violazioni commesse, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore al massimo previsto dal CCNL di tempo in tempo vigente;
- sospensione del servizio e della retribuzione non superiore al massimo previsto dal CCNL vigente al momento dell'irrogazione della sanzione;
- licenziamento senza preavviso.

A mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, la sanzione del licenziamento potrà essere inflitta al dipendente che da solo o in concorso con altri soggetti, anche esterni alla Società:

- a) effettui donazioni non di modica entità a favore di persone fisiche al di fuori dei limiti eventualmente stabiliti dalla delega allo stesso conferita e/o dai processi aziendali, e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;
- b) effettui pagamenti in contanti o in natura al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle deleghe appositamente conferite e/o dai processi aziendali e/o non rispettando le indicazioni del presente Modello e/o del Codice Etico;
- c) falsifichi documenti e/o dichiari il falso al fine di far risultare l'osservanza propria e/o di altri dipendenti delle leggi e/o del presente Modello.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI

In caso di violazione da parte dei dirigenti delle disposizioni del presente Modello saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura e gravità della violazione, in conformità al CCNL dei Dirigenti applicabile ed alla normativa civilistica vigente.

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico da parte dell'Organo Amministrativo (o di

alcuno dei suoi componenti ove detto organo sia collegiale), l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo stesso, il quale provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme all'Organo Amministrativo, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù delle specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

8.6 SANZIONI DISCIPLINARI “WHISTLEBLOWING”

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato da Eure Inox di cui ai Paragrafi che precedono è applicabile, *mutatis mutandis*, anche nei confronti dei soggetti che:

- a) si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo³¹ (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata con dolo o colpa grave;
- c) sia riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- d) violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;

³¹ A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori o di ostacolo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- e) abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni;
- f) abbiano svolto in maniera inefficiente le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.